Italy International Capital Markets (V1)

[00:00:00] **Alessandra:** [00:00:05] Buongiorno a [00:00:10] tutti, sono Alessandra Pala Council del dipartimento di International Capital Markets di Landover in Italia. [00:00:15] Nel nostro precedente podcast vi abbiamo parlato del cosiddetto D D l capitali. [00:00:20] all'atto della sua approvazione parlamentare per analizzarne le implicazioni per i mercati [00:00:25] finanziari.

Oggi sono qui con il mio collega Marco Billo sinora societ del nostro Dipartimento [00:00:30] Corporate Buongiorno

per [00:00:35] considerare le principali novità del provvedimento in campo societario. Innanzitutto [00:00:40] iniziamo col fornire un'informazione di base. Il provvedimento in discorso è stato pubblicato il dodici [00:00:45] marzo duemilaventiquattro con gli estremi di legge cinque marzo Duemilaventiquattro numero ventuno. [00:00:50] ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si è [00:00:55] molto parlato e scritto di questa normativa anche per gli aspetti societari, ma qui vogliamo [00:01:00] cogliere quelli che riteniamo più rilevanti. È vero,

[00:01:02] **Marco:** Marco sì in proposito a partire dal [00:01:05] considerare che in ambito societario la maggiore area di intervento del provvedimento riguarda le misure [00:01:10] relative alla corporate governance delle società quotate.

con l'introduzione di norme volte a regolare la [00:01:15] presentazione della lista del consiglio di amministrazione uscente per la nomina dei componenti dell'organo [00:01:20] amministrativo, prevedere il rappresentante designato come modalità esclusiva di partecipazione in [00:01:25] assemblea e potenziare il voto plurimo e il voto maggiorato.

Fra queste misure sono di [00:01:30] particolare rilievo quelle relative alla presentazione di una lista di candidati per la nomina dei componenti dell'organo di [00:01:35] amministrazione da parte del consiglio di amministrazione uscente, che rappresenta un elemento di [00:01:40] assoluta novità. Il provvedimento introduce infatti una nuova e complessa procedura per la [00:01:45] formazione e la presentazione della lista del Consiglio di amministrazione, nonché per la nomina degli amministratori e [00:01:50] la composizione del consiglio di amministrazione.

In particolare, si consente allo Statuto [00:01:55] societario di prevedere che il Consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati [00:02:00] per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché tra le altre condizioni, sia [00:02:05] previsto un quorum rafforzato di approvazione della lista da parte del Consiglio di amministrazione.

pari ai due [00:02:10] terzi dei componenti e la lista contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da [00:02:15] eleggere maggiorato di un terzo. L'applicazione di tali disposizioni, che ha già destato parecchio [00:02:20] dibattito e posto alcuni problemi interpretativi, ad esempio in merito all'adeguamento degli statuti [00:02:25] in maniera da consentire l'applicazione della nuova disciplina, è prevista a decorrere dalla prima [00:02:30] assemblea convocata per una data successiva al primo gennaio duemilaventicinque.

Altre [00:02:35] novità rilevanti sono quelle che riguardano lo svolgimento dell'assemblea delle società quotate. si [00:02:40] prevede infatti che, ove sia contemplato nello statuto l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di [00:02:45] voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato della società, al quale possono [00:02:50] essere conferite anche deleghe o sub deleghe.

[00:02:53] **Alessandra:** Interessante rilevare al riguardo che [00:02:55] tale facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema [00:03:00] multilaterale di negoziazione.

[00:03:01] **Marco:** In tale ipotesi, tuttavia, non è consentita la presentazione di [00:03:05] proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande potrà essere esercitato [00:03:10] unicamente prima dell'assemblea.

Inoltre sono prorogate al trentun dicembre duemilaventiquattro le misure [00:03:15] previste per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte con riferimento all'emergenza covid [00:03:20] diciannove dal decreto legge diciotto del DUEMILAVENTI, in particolare per quanto attiene l'uso di mezzi [00:03:25] telematici. la disposizione sul rappresentante designato in via esclusiva amplia dunque la [00:03:30] scelta della società sulle modalità di svolgimento delle assemblee, che potranno pertanto tenersi [00:03:35] esclusivamente con partecipazione fisica se lo statuto non consente modalità alternative in [00:03:40] modalità ibrida.

con partecipazione fisica dei soci e con la possibilità, se prevista dallo statuto, di [00:03:45] intervenire e votare attraverso mezzi di telecomunicazione o mediante rappresentante designato in [00:03:50] via esclusiva se previsto dallo statuto. Altre previsioni molto commentate della legge sulla [00:03:55] competitività dei capitali sono quelle in tema di voto plurimo e maggiorato e anche noi vogliamo soffermarci brevemente [00:04:00] sul punto.

In particolare per quanto riguarda il voto plurimo, si prevede l'incremento da tre a [00:04:05] dieci del numero di voti che può essere assegnato per statuto a ciascuna azione a voto plurimo. In [00:04:10] tema di voto maggiorato, invece, si prevede che gli statuti possano disporre l'attribuzione di un voto ulteriore [00:04:15] rispetto ai due voti per ciascuna azione previsti dalla disciplina vigente, alla scadenza di ogni periodo di [00:04:20] dodici mesi successivo alla maturazione del periodo necessario, fino a un massimo complessivo di dieci [00:04:25] voti per azione.

La finalità di tali norme dovrebbe essere quella di potenziare la flessibilità [00:04:30] dell'ordinamento societario, nonché di evitare che le minoranze possano imporre il proprio potere decisionale. [00:04:35] norme specifiche vengono predisposte rispetto all'obbligo di offerta pubblica di acquisto e al computo del periodo [00:04:40] continuativo di titolarità delle azioni.

per i casi di fusione, scissione o trasformazione [00:04:45] transfrontaliera

[00:04:46] **Alessandra:** con riferimento a quest'ultimo aspetto. Ad esempio, il provvedimento introduce nel [00:04:50] Testo unico della finanza una nuova previsione secondo cui l'obbligo di offerta pubblica di [00:04:55] acquisto non sussiste se le soglie rilevanti sono superate per effetto della maggiorazione dei [00:05:00] diritti di voto conseguenti ad un'operazione di fusione, trasformazione trasfrontaliera [00:05:05] transfrontaliera o scissione proporzionale.

laddove in ciascuno di tali casi non vi sia una modifica del [00:05:10] rapporto di controllo diretto o indiretto sulla società risultante da dette operazioni. [00:05:15] Infine,

[00:05:15] **Marco:** non possiamo dimenticare che, tra le misure del provvedimento volte a perseguire il fine di favorire [00:05:20] la raccolta di capitali sul mercato, sia incentivando la quotazione di nuove società sia [00:05:25] semplificando le regole applicabili alle società già quotate.

rientrano le misure adottate in tema di piccole e [00:05:30] medie imprese. Tra queste misure figurano in particolare l'innalzamento della soglia di capitalizzazione [00:05:35] che qualifica un emittente come PMI da cinquecento milioni di euro a un miliardo di euro e [00:05:40] l'introduzione della dematerializzazione delle quote delle sr l.

PMI, che potranno pertanto [00:05:45] esistere in forma scritturale, senza bisogno di emissione fisica di titoli. con conseguente [00:05:50] applicabilità della disciplina relativa alla gestione accentrata e semplificazione delle procedure, nonché [00:05:55] riduzione dei costi e degli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle

[00:05:59] **Alessandra:** stesse.[00:06:00]

al riguardo è da rilevare come l'estensione della platea delle p M, conseguente [00:06:05] all'introduzione di tali misure consentirà l'applicazione ad un maggior numero di società di alcune [00:06:10] semplificazioni normative in tema, tra l'altro di trasparenza degli assetti proprietari quali [00:06:15] l'innalzamento della soglia minima delle partecipazioni rilevanti da comunicare ai sensi dell'articolo centoventi del tuff [00:06:20] dal tre al cinque per cento e di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie.

qual è la [00:06:25] facoltà degli emittenti P M di stabilire per via statutaria una soglia Opa diversa da quella [00:06:30] standard, purché compresa fra il venticinque e il quaranta percento, e di esercitare [00:06:35] la facoltà di Optout statutario dell'obbligo di Opa da consolidamento nei primi cinque anni dalla [00:06:40] quotazione? come segnalato nel nostro precedente podcast.

Ricordiamo che il provvedimento attribuisce [00:06:45] al governo una delega per la riforma organica del Testo unico della finanza e delle disposizioni in [00:06:50] materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili agli emittenti quotati. La [00:06:55] previsione della delega implica che il provvedimento rappresenti non già un punto di intervento puntuale su alcuni [00:07:00] temi rilevanti della regolamentazione dei mercati.

ma bensì un primo passo di una riforma più [00:07:05] ampia della disciplina delle società quotate contenute nel Testo unico della finanza e nel codice [00:07:10] civile. Sarà pertanto rilevante vedere come, a seguito dell'esercizio della delega, [00:07:15] risulterà modificata la complessiva disciplina.

[00:07:17] **Marco:** Vi ringraziamo per averci ascoltato sin qui.

[00:07:20] Vi invitiamo a contattarci per eventuali approfondimenti e a seguirci sui nostri canali social per [00:07:25] successivi aggiornamenti [00:07:30] State